

**ATTI DI INDIRIZZO***Risoluzione in Commissione:*

Le Commissioni V e X,  
premessi che:

L'Italia, negli ultimi cinque anni, ha denunciato un tasso di crescita inferiore di circa 0,5 punti rispetto a quello europeo, con una significativa erosione del livello di competitività del nostro sistema industriale;

le analisi dei principali istituti di ricerca e la recente indagine conoscitiva sul sistema industriale italiano, promossa dalla X Commissione della Camera, hanno evidenziato che il rallentamento della crescita e della capacità competitiva derivano non soltanto dalla congiuntura europea ed internazionale non favorevole, ma da alcune debolezze strutturali del sistema industriale in una prospettiva di crescente globalizzazione ed apertura dei mercati;

in questo contesto, assume un ruolo di particolare importanza una politica di incentivazione e di sostegno alla competitività delle imprese italiane in grado di incidere sui fattori interni all'impresa (lavoro, capitale, innovazione e ricerca eccetera) nonché sui fattori di competitività di contesto territoriale, e sulla competitività di sistema;

la politica di incentivazione mediante la legislazione nazionale di spesa ha una funzione importante anche per consolidare e rafforzare il sistema industriale e per cogliere le opportunità che il mercato unico, che fra breve comprenderà venticinque paesi, offre alle imprese italiane;

condizione indispensabile per rendere efficace ogni politica di incentivazione allo sviluppo ed alla qualificazione delle imprese, è un quadro di certezze normative e temporali sulle condizioni di erogazione dei benefici pubblici che, do-

vendosi sommare agli onerosi impegni di investimento privato, non possono in alcun modo soggiacere ad un regime privo di determinazione e di sicuri punti di riferimento;

la legge 15 marzo 1997, n. 59, e il successivo decreto legislativo di attuazione n. 112 del 1998, hanno incluso tra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria;

l'articolo 30, comma 4, della legge finanziaria per il 2003, ha modificato l'articolo 6 del decreto legislativo n. 56 del 2000, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2004 cessino i trasferimenti alle regioni per il decentramento amministrativo realizzato con le disposizioni citate in premessa (circa 1.700 milioni di euro all'anno, di cui oltre il 40 per cento per incentivi alle imprese);

in sostituzione dei cessati trasferimenti, la finanziaria 2003, ha previsto che entro il 30 giugno 2003 fossero rideterminate le aliquote della compartecipazione regionale all'Iva, dell'addizionale regionale all'Irpef, e l'aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine;

decorso il termine del 30 giugno 2003 stabilito dalla medesima legge finanziaria, il Governo non ha sinora realizzato il necessario adeguamento delle aliquote, sostituendo cespiti fiscali equivalenti ai trasferimenti erariali per il finanziamento dell'esercizio delle funzioni trasferite;

come disposto dalla legge finanziaria 2003, a decorrere dal 1° gennaio 2004 sono perciò cessati i trasferimenti alle regioni per il finanziamento delle funzioni trasferite, senza possibilità di ottenere alcuna sostituzione di essi;

la sospensione dei trasferimenti non consente, inoltre, lo stanziamento tempestivo dei fondi regionali che devono essere necessariamente impegnati per poter attivare, ove possibile, il meccanismo del cofinanziamento con le risorse dell'Unione europea e determina il rischio di

perdere le risorse destinate alle regioni italiane nell'ambito del quadro comunitario di sostegno;

il Fondo di garanzia per le Pmi di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si è rivelato strumento decisivo per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese;

il Governo, con l'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, ha riformato il Fondo di cui alla legge n. 662 del 1996 in modo sostanziale, sostituendolo, in una formulazione confusa, con una nuova società pubblico-privata che dovrebbe subentrare ai Fondi Pmi e Artigiancassa;

la trasformazione del Fondo pubblico in spa determinerà costi aggiuntivi per l'intero sistema, perché per remunerare adeguatamente il capitale tale società dovrà accordare garanzie a prezzi di mercato, con una generale restrizione del credito per le Pmi e l'artigianato;

la conseguenza più seria della riforma del Fondo di cui alla legge n. 662 del 1996 attuata dal Governo è che tale Fondo, costituito come società per azioni, non è rifinanziabile, senza incorrere in una procedura di infrazione dell'Unione europea per violazione delle norme in materia di aiuti alle imprese. Infatti la riforma prevede che il Fondo sia conferito come capitale della spa: un rifinanziamento del Fondo sarebbe, pertanto una ricapitalizzazione della spa;

si segnalano grande preoccupazione ed allarme nel mondo delle imprese italiane per l'incertezza che, in virtù dei provvedimenti sopra citati, si profila per due fattori decisivi nel garantire la competitività del sistema produttivo italiano, quali il sistema di incentivazione e quello di garanzie del credito —:

impegnano il Governo

ad adottare iniziative normative dirette all'immediata proroga del termine

per l'attribuzione dei trasferimenti alle regioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 2000, sino al primo gennaio 2005, quantomeno limitatamente alle risorse individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 per il finanziamento degli incentivi alle imprese, per consentire alle regioni di continuare ad attuare pienamente e senza soluzione di continuità le funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di incentivi alle imprese;

a disporre entro il 30 giugno 2004, di concerto con le regioni italiane che da tempo richiedono una sostanziale rivalutazione delle risorse destinate alla incentivazione delle imprese, l'urgente rideterminazione delle aliquote della compartecipazione regionale all'Iva, dell'addizionale regionale all'Irpef, della quota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine allo scopo di realizzare un compiuto federalismo fiscale mediante la sostituzione dei cespiti fiscali ai trasferimenti erariali necessari per le funzioni trasferite;

ad adottare in tempi brevi iniziative normative dirette alla modifica dell'articolo 13, commi 25-28, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, allo scopo di garantire che il Fondo, comunque costituito, sia rifinanziabile senza incorrere nella violazione delle norme del Trattato dell'Unione europea in tema di aiuti alle imprese;

a garantire un significativo incremento delle risorse per incentivi e benefici alle imprese, come richiesto dalle regioni e dal sistema produttivo.

(7-00377)

« Gambini ».

\* \* \*

## ATTI DI CONTROLLO

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Interrogazione a risposta scritta:*

VENDOLA e DEIANA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per*